Giovedì 15 novembre 2001

9. Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche

A5-0356/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro bianco della Commissione «Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche» (COM(2001) 88 — C5-0258/2001 — 2001/2118(COS))

Il Parlamento europeo,

— visto il Libro bianco della Commissione (COM(2001) 88 — C5-0258/2001),

— visti gli articoli 6, 95 e 174 del trattato CE,

— visti gli obblighi internazionali della Comunità europea e dei suoi Stati membri a norma della Convenzione OSPAR per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nord orientale, della Convenzione di Barcellona per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento e della Convenzione di Helsinki per la protezione dell'ambiente marino della zona del mar Baltico e gli imminenti impegni internazionali derivanti dalla Convenzione di Stoccolma sugli inquinamenti organici persistenti,

— vista la Convenzione di Aarhus sull'accesso all'informazione, la partecipazione pubblica nel processo decisionale e l'accesso alla giustizia nel settore ambientale,

— vista la legislazione comunitaria in vigore sui prodotti chimici ([1]),

— vista la legislazione comunitaria in vigore in materia di politica delle acque ([2]),

— vista la legislazione comunitaria in vigore sui biocidi ([3]) e sui prodotti cosmetici ([4]) e vista la sua posizione in prima lettura sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica per la settima volta la direttiva del Consiglio 76/768/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ([5]),

— visti il Quarto ([6]) e il Quinto programma d'azione comunitari sull'ambiente ([7]) e la sua posizione in prima lettura sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma comunitario di azione in materia di ambiente 2001-2010 ([8]),

— vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2000 ([9]) sulla comunicazione della Commissione sul ricorso al principio di precauzione e la risoluzione del Consiglio, allegata alle conclusioni della Presidenza sul Consiglio europeo di Nizza,

— vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2000 ([10]) e le conclusioni del Consiglio del 30 marzo 2000 sulla comunicazione della Commissione su una strategia comunitaria in materia di sostanze che alterano il sistema endocrino,

— viste le conclusioni del Consiglio del 7 giugno 2001 sulla politica sulle sostanze chimiche e la strategia sullo sviluppo sostenibile adottate dal Consiglio europeo di Göteborg,

— vista la riunione con le parti interessate organizzata dalla Commissione il 2 aprile 2001, il seminario sulle sostanze chimiche presenti nei prodotti organizzato dalla Presidenza svedese il 5-6 aprile 2001 e la documentazione ricevuta dalle parti interessate,

([1]) GU B 196 del 16.8.1967, pag. 1; GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1; GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1; GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.
([2]) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
([3]) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
([4]) GU L 151 del 23.6.1993, pag. 32.
([5]) Testi approvati del 3.4.2001, punto 4.
([6]) GU C 337 del 21.12.1992, pag. 34.
([7]) GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1.
([8]) Testi approvati del 31.5.2001, punto 5.
([9]) GU C 232 del 17.8.2001, pag. 345.
([10]) GU C 197 del 12.7.2001, pag. 409.

Giovedì 15 novembre 2001

— visto l'articolo 47, paragrafo 1 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione giuridica e per il mercato interno e della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0356/2001),

A. considerando che la Commissione sta consultando il Parlamento europeo sulla strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche in vista di proporre un nuovo quadro normativo sui prodotti chimici; considerando che il Parlamento europeo deve contribuire allo sviluppo di questo quadro in modo chiaro e ambizioso, prefiggendosi come obiettivo principale la promozione di uno sviluppo sostenibile, riconfermando che la tutela della salute umana e dell'ambiente deve avere priorità, tenendo debitamente conto degli aspetti economici e sociali,

B. considerando che l'articolo 3 del trattato CE prevede il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria, la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico, il conseguimento di un elevato livello di protezione della salute e un regime inteso a garantire che nel mercato interno la concorrenza non sia falsata,

C. considerando che l'articolo 6 del trattato CE stabilisce che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione di politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile,

D. considerando che a norma dell'articolo 157 del trattato CE la Comunità e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria comunitaria e la loro azione è intesa a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa e allo sviluppo delle imprese di tutta la Comunità, segnatamente delle piccole e medie imprese,

E. considerando che l'articolo 174, paragrafo 1 del trattato CE stabilisce che la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire, fra l'altro, gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e la protezione della salute umana; considerando che il paragrafo 2 di tale articolo stabilisce che tale politica è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»; considerando altresì che a norma del paragrafo 3 di detto articolo devono essere tenuti in conto i dati scientifici disponibili, i vantaggi e gli oneri connessi all'azione o all'assenza di azione, nonché lo sviluppo socioeconomico della Comunità,

F. considerando che uno sviluppo sostenibile dovrebbe assicurare sia la protezione della salute umana e dell'ambiente, sia uno sviluppo equilibrato della vita economica, segnatamente il corrispondente consolidamento di posti di lavoro e un elevato livello di protezione sociale,

G. considerando che deve essere garantito in tutti gli Stati membri un livello identico di protezione della salute pubblica e dell'ambiente,

H. considerando che nella comunicazione della Commissione sul principio di precauzione (COM(2000) 1) si ribadisce che l'applicazione di detto principio — nel rispetto dei criteri prescritti dalla Commissione (proporzionalità, non discriminazione, coerenza, esame dei potenziali vantaggi e oneri, sviluppi scientifici) — comprende l'adozione delle misure più adatte e in nessun caso può essere utilizzata per motivare decisioni arbitrarie,

I. considerando che, in linea con la precitata comunicazione, viene evidenziato che, prima di una decisione sulle misure precauzionali da adottare, devono essere presentati all'autorità a ciò abilitata dati complessivi in merito alle conoscenze disponibili sui rischi potenziali della sostanza e della sua utilizzazione, elaborati sulla base di criteri scientifici riconosciuti,

J. considerando che il Consiglio europeo di Lisbona ha evidenziato che la competitività ed il dinamismo dei mercati dipendono direttamente da un quadro normativo che favorisca gli investimenti, l'innovazione e l'imprenditorialità,

Giovedì 15 novembre 2001

K. considerando che il Parlamento europeo invita ad intraprendere delle misure di incoraggiamento e di sostegno, in particolare per le piccole e medie imprese, per sviluppare infrastrutture che aiutino queste ultime ad affrontare gli ostacoli tecnici e organizzativi, creare una pista di accesso preferenziale all'interno del programma quadro pluriennale 2002-2006 di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione per la realizzazione dello Spazio europeo della Ricerca (COM(2001) 94),

L. considerando che il principio di sostituzione — la promozione di prassi e sostanze più sicure in sostituzione di quelle pericolose — va applicato quale obiettivo centrale della politica dell'UE in materia di sostanze chimiche e quale opzione primaria per la riduzione dei rischi; considerando necessario promuovere la ricerca e lo sviluppo di prodotti alternativi i cui cicli di vita rispondano ai principi enunciati dalla Commissione nel Libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti (COM(2001) 68),

M. considerando che fonti diffuse, come l'uso di sostanze chimiche nei prodotti, sono secondo le stime la principale fonte di esposizione per l'uomo e per l'ambiente, e ricordando che l'utilizzazione principale delle sostanze chimiche avviene in prodotti dai quali la società trae vantaggi,

N. considerando che le informazioni sulle proprietà di base e sui principali usi non esistono o non sono messe a disposizione delle autorità per la grande maggioranza di sostanze chimiche, nonostante il 99 % delle sostanze chimiche attualmente commercializzate siano sul mercato da oltre vent'anni e il fatto che la divulgazione dei dati esistenti ridurrebbe notevolmente la necessità di effettuare test sugli animali; considerando che vanno rese pubblicamente accessibili le informazioni sulle proprietà di base e sugli usi, tenuto conto che i dati relativi alle sostanze ad alto volume esistenti (oltre 1000/t anno) messi a disposizione dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche da parte dell'industria fino al 1999 rispondevano ai requisiti basilari stabiliti integralmente per il 14 % di queste sostanze, parzialmente per il 65 % e per nulla nel caso del restante 21 %,

O. considerando che l'industria chimica si trova nella necessità di migliorare il suo livello di trasparenza per rispondere ai problemi di salute pubblica e di protezione dei consumatori con i quali i cittadini devono sempre più spesso fare i conti,

P. considerando che la revisione della legislazione vigente in materia di sostanze esistenti da parte della Commissione ha rivelato la preoccupazione immediata che l'uomo e l'ambiente siano potenzialmente esposti attraverso un gran numero di fonti ad innumerevoli sostanze chimiche di cui non sono state individuate le proprietà pericolose; che ciò è fonte di particolare preoccupazione per i lavoratori dell'industria chimica; che tali sostanze possono inoltre accumularsi producendo impatti negativi più gravi rispetto a quelli causati dall'azione di una sostanza isolata, oppure interagire provocando effetti sconosciuti; che è necessario migliorare tale situazione nell'interesse della protezione della salute umana e dell'ambiente,

Q. considerando che molte sostanze sospettate di alterare il sistema endocrino sono già state identificate ed incluse in un altro elenco prioritario di sostanze chimiche per i loro effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente senza che sia stata realizzata nessuna azione concreta,

R. considerando che l'attuale sistema che disciplina le sostanze chimiche è contraddistinto dalla mancanza di trasparenza per il consumatore e l'industria, da contraddizioni all'interno di procedure o di normative non armonizzate e lente, da elevati ostacoli burocratici e da una suddivisione poco chiara delle responsabilità,

S. considerando che l'attuale sistema di gestione dei rischi deve essere sostituito da un nuovo strumento efficace nell'ambito del nuovo sistema,

T. considerando che l'utilizzazione di sostanze chimiche in prodotti fabbricati all'interno dell'Unione europea è abbastanza controllata, mentre invece i controlli sono insufficienti per quanto riguarda i prodotti importati nell'Unione europea,

U. considerando che l'attuale sistema non può pervenire all'obiettivo di sviluppo sostenibile,

V. considerando che trova pieno supporto la necessità di una riforma strutturale completa della legislazione comunitaria sulle sostanze chimiche,

W. considerando che la molteplicità di requisiti legislativi differenti per le sostanze chimiche nell'UE deve evolvere d'urgenza verso una forma complessiva, onde migliorare la trasparenza per tutti gli interessati con l'obiettivo di una legislazione coerente, armonizzata e globale nell'UE,

X. considerando che la nuova politica sulle sostanze chimiche dovrebbe contribuire a sostenere lo sviluppo e garantire un alto livello di tutela della salute umana, ivi compresa la salute dei lavoratori e dell'ambiente,

Y. considerando che le nuove politiche dovrebbero abbracciare l'intero ciclo vitale delle sostanze chimiche, compresi i rifiuti delle stesse e dei prodotti che le contengono,

Z. considerando che la competitività dell'industria chimica e delle sue industrie associate costituisce di per sé un obiettivo politico legittimo, che fonda la sua legittimità sul suo potenziale di pervenire a una migliore qualità di vita per le attuali e le future generazioni, ma solo nella misura in cui tale potenziale venga di fatto realizzato; considerando che lo sviluppo di prodotti più sicuri secondo modalità sensibili alla problematica ambientale, un livello più elevato di trasparenza e informazione dei consumatori e la promozione dello sviluppo sostenibile apportano vantaggi in termini di commercializzazione suscettibili di incrementare la competitività dell'industria chimica europea,

AA. considerando che nell'industria chimica europea sono occupati direttamente 1,7 milioni di persone e che da essa dipendono diversi milioni di posti di lavoro,

AB. considerando che nell'industria chimica e nell'industria di lavorazione a valle operano soprattutto piccole e medie imprese, la cui quota rappresenta il 96 % del totale delle imprese,

AC. considerando che i dati empirici di cui si dispone inducono a credere che l'impatto negativo della normativa in materia ambientale sulla competitività dell'industria chimica UE non sia chiaro o che l'impatto possa di fatto essere positivo per la competitività di ditte proattive che già perseguono lo sviluppo sostenibile; considerando che, nonostante i requisiti supplementari a carico delle imprese, e in particolare di quelle di piccole e medie dimensioni, l'applicazione del nuovo quadro normativo potrebbe incentivare l'innovazione e la crescita dell'industria chimica europea,

AD. considerando che la creazione di un unico sistema per le sostanze esistenti e quelle nuove favorirà l'innovazione in quanto le nuove sostanze non saranno più soggette ad una regolamentazione più severa rispetto a quelle esistenti,

AE. considerando che la nuova politica dovrebbe essere volta a pervenire all'obiettivo della cessazione di emissioni, scarichi e fuoriuscite di sostanze pericolose nell'ambiente marino nell'arco di una generazione (2020), definendo le sostanze pericolose come sostanze organiche inquinanti persistenti, bioaccumulanti e tossiche o di pericolosità equivalente, conformemente alla direttiva quadro in materia di acque e agli impegni che la Comunità europea e i suoi Stati membri hanno sottoscritto in consessi internazionali,

AF. considerando che i principi della politica ambientale sanciti dal trattato CE, nonché il principio di sostituzione — la promozione di prassi e sostanze più sicure, in sostituzione di quelle pericolose — devono essere pienamente applicati nella nuova politica come chiavi di volta per stimolare l'innovazione verso un'industria di sostanze chimiche sostenibile,

AG. considerando che la nuova politica dovrebbe essere concepita in modo trasparente, proporzionale, con portata globale e tradotta in un'azione attuabile ed efficace,

AH. considerando che il buon funzionamento del mercato unico presuppone che si eviti qualsiasi distorsione di apprezzamento tra gli Stati membri sui rischi di un prodotto,

Giovedì 15 novembre 2001

AI. considerando che, data la concorrenza internazionale, specialmente gli occupati delle piccole e medie imprese hanno un interesse vitale in relazione a normative il più possibile praticabili, efficienti e favorevoli in termini di costi, a una tutela dei dati sufficiente, alla confidenzialità delle applicazioni e alla tutela dei diritti di proprietà,

AJ. considerando che la nuova politica dovrebbe garantire l'uso sicuro di tutte le sostanze chimiche e controllare con efficacia le sostanze chimiche il cui impiego desti preoccupazione,

AK. considerando che i prodotti di importazione debbono soddisfare gli stessi requisiti dei prodotti UE e che i requisiti normativi internazionali relativi al commercio devono essere rispettati dalla Commissione e dagli Stati membri, anche nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio,

AL. considerando che i test sugli animali devono essere ricondotti al minimo indispensabile che sia sufficientemente garantito dalla valutazione delle sostanze chimiche,

1. plaude all'iniziativa della Commissione di proporre una strategia per la nuova politica sulle sostanze chimiche, come primo passo verso una riforma globale della politica europea in materia di sostanze chimiche, per pervenire all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, adempiendo ai seguenti requisiti: migliorare la protezione dei consumatori e dell'ambiente e promuovere la competitività e la forza innovatrice dell'industria, tenendo conto dei contesti sociali all'interno dell'Unione europea, e appoggia le conclusioni del Consiglio del 7 giugno 2001;

2. invita la Commissione ad esaminare con attenzione l'impatto di una politica diversa in materia di sostanze chimiche sul numero dei posti di lavoro e sul livello sociale nella Comunità — con particolare riferimento alla situazione specifica delle piccole e medie imprese e dei loro dipendenti — e a garantire che non si prospettino conseguenze sproporzionate e negative nonché, se del caso, ad elaborare incentivi alla promozione della protezione dell'ambiente e aiuti o misure di ristrutturazione;

3. è del parere che, in un sistema unico delle sostanze chimiche esistenti e nuove denominato REACH (Registrazione, Valutazione e Autorizzazione delle sostanze chimiche), sarebbe opportuno impegnarsi al massimo per assegnare priorità alle sostanze chimiche che rientrano nelle categorie utilizzate e ritenute problematiche; reputa che tale priorità possa essere assegnata mediante un controllo rapido ed economico basato su metodi di screening (QSAR, Read Across, Common Sense) avvalendosi dei dati esistenti e delle informazioni sui modelli di utilizzazione, i volumi di produzione e l'esposizione potenziale; ritiene che i dati sulle caratteristiche delle sostanze chimiche debbano essere pubblicati;

4. accoglie favorevolmente la prevista copertura delle lacune cognitive ancora esistenti in ordine a circa 30 000 sostanze chimiche esistenti secondo un calendario realistico, utilizzando i dati globali già disponibili presso le autorità degli Stati membri e le imprese;

5. chiede che sia garantita una chiara attribuzione delle attività di valutazione della Commissione e degli Stati membri, mantenendo un approccio centralizzato sulla registrazione, valutazione ed autorizzazione, indicando scadenze vincolanti per le diverse fasi della procedura del REACH;

6. ritiene indispensabile rammentare la necessità di uno stretto coordinamento dei lavori tra l'ente europeo incaricato di gestire il sistema REACH e i diversi gruppi di esperti scientifici esistenti (gruppi di esperti per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze, per i valori limite, per gli effetti sulla salute, per gli effetti dei pesticidi sull'ambiente, ecc.);

7. invita la Commissione a presentare quanto prima, in tempo utile per consentire il rispetto delle scadenze previste dal Libro bianco, la sua prima proposta di un nuovo quadro normativo globale, efficace, attuabile e trasparente per le sostanze sotto forma di un unico regolamento; esorta la Commissione a non tardare con la sua proposta per via degli studi che ha commissionato riguardanti l'impatto sulle imprese e l'ente centrale o di qualsiasi altro studio, ma piuttosto a tenerne conto nelle fasi successive del processo decisionale a cui partecipano il Parlamento europeo e il Consiglio;

8. chiede che l'intera nuova strategia per la politica della chimica sia messa a punto a livello europeo, al fine di garantire un elevato ed uniforme grado di protezione e prevenire una frammentazione del mercato interno europeo;

9. invita la Commissione a garantire che, nel creare un quadro regolamentare comune, si baserà su un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dei consumatori, tenendo conto in particolare di tutti i nuovi sviluppi fondati sulle conoscenze scientifiche, ai sensi dell'articolo 95 del trattato CE ed estendendo questi requisiti anche alle importazioni;

10. chiede che le misure da adottare per stabilire il nuovo quadro normativo globale tengano conto del principio di precauzione, presuppongano quindi l'esame dei vantaggi e degli oneri derivanti dall'azione o dall'assenza di azione, siano proporzionate al livello di protezione perseguito, non introducano alcuna discriminazione nella loro applicazione, siano coerenti con le misure già adottate in situazioni simili utilizzando approcci simili e siano riesaminate e, ove necessario, modificate in funzione dei risultati della ricerca scientifica e del seguito dato al loro impatto;

11. invita la Commissione a sviluppare misure più solide al fine di garantire, per quanto riguarda la protezione del consumatore, dei lavoratori e dell'ambiente, l'elevato standard di sicurezza per sostanze e prodotti in vigore all'interno dell'UE, anche nel caso di prodotti importati (fra cui prodotti finali), assicurandone l'esecuzione; ritiene che occorrano fra l'altro a tal fine chiari metodi di controllo e verifica, strumenti sanzionatori e accordi internazionali;

12. invita la Commissione ad emanare quanto prima un regolamento che impegni tutti i produttori ed importatori a denunciare immediatamente, ogni anno, all'Ufficio europeo delle sostanze chimiche (ECB) i quantitativi di sostanze chimiche prodotti e importati, di modo che si possa determinare con esattezza quali sostanze sono ancora sul mercato e quante sostanze rientrerebbero in quale soglia quantitativa, se si volesse conservare il sistema delle soglie quantitative;

13. valuta positivamente il fatto che l'industria abbia la responsabilità della raccolta dei dati, della valutazione e della gestione del rischio, con riserva di verifica da parte delle autorità, e la registrazione quale premessa per l'importazione e l'immissione sul mercato;

14. chiede alla Commissione di assicurare una chiara ripartizione delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri in materia di valutazione, mantenendo nel contempo un approccio centralizzato quanto a registrazione, valutazione e autorizzazione;

15. invita la Commissione a garantire che tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nella UE come sostanze, preparati o presenti in prodotti il cui volume di produzione supera una tonnellata, siano registrati nel nuovo sistema, in modo da ottenere un quadro sulle proprietà di base e sull'impiego effettivo di dette sostanze chimiche, sulla base del quale stabilire priorità per l'ulteriore valutazione dei rischi e/o riduzione dei rischi; ritiene che, per quanto riguarda le sostanze chimiche di quantità superiore ad una tonnellata impiegate esclusivamente per attività di ricerca e di sviluppo o impiegate esclusivamente come intermedi in processi produttivi a sistema chiuso che ne impediscano ogni dispersione nell'ambiente, debba essere prevista una registrazione semplificata consistente in uno standard minimo di informazioni concernenti le loro proprietà pericolose al fine di proteggere tanto la salute dei lavoratori quanto l'ambiente in caso di incidente;

16. accoglie con favore l'equiparazione giuridica tra sostanze di recupero e sostanze nuove e la procedura proposta per la registrazione e la valutazione di tutte le sostanze a partire da una tonnellata annua e respinge la richiesta di un registro supplementare per tutte le sostanze con volumi inferiori alla tonnellata annua;

17. chiede che sia introdotto l'obbligo di registrazione, indipendentemente dal volume di produzione, per tutte le sostanze chimiche in merito alle quali devono essere presentati i seguenti dati minimi:

— caratteristiche fisico-chimiche;

— persistenza;

— bioaccumulazione;

— acuta tossicità orale;

Giovedì 15 novembre 2001

— acuta tossicità acquatica;

— effetto corrosivo e irritante;

— test di Ames (per cancerogenicità e mutagenicità);

— impiego previsto;

18. chiede che, nell'ambito del sistema REACH, siano pienamente presi in considerazione dati scientifici provenienti da fonti non appartenenti all'industria del settore;

19. appoggia le conclusioni del Consiglio del 7 giugno 2001, secondo cui per i produttori dovrebbe valere l'obbligo generale di raccogliere sufficienti informazioni e adottare i necessari provvedimenti per garantire la sicurezza delle sostanze chimiche (dovere di diligenza) e ciò a prescindere dal volume di produzione e dalla mancata specificazione di dati. Per controllare il rispetto del dovere di diligenza da parte dei produttori, questi ultimi dovrebbero iscrivere su un registro dati sulle proprietà, volumi e utilizzo di tutte le sostanze chimiche prodotte e impiegate, compreso il loro uso in prodotti e, su richiesta, mettere detto registro a disposizione delle autorità;

20. chiede l'uso di procedure di controllo basate su una valutazione dei rischi semplificata con il ricorso al modellamento dei dati, ad esempio alla QSAR, e ai modelli di utilizzazione, prioritariamente per sostanze di sospetta pericolosità ai fini di una tempestiva registrazione, oltre che a considerazioni relative al volume di produzione, con l'obiettivo di accelerare la valutazione del rischio e/o l'adozione di misure di gestione del rischio per tali sostanze;

21. ritiene che il proposto sistema d'informazione sui livelli di concentrazione delle sostanze nell'ambiente e sul loro rilascio dovrebbe tenere conto della necessità di individuare le sostanze che non sono identificate mediante lo stesso sistema REACH, e fornire anche informazioni sulle concentrazioni di sostanze chimiche nell'ambiente;

22. sottolinea la necessità di promuovere una tempestiva registrazione per garantire l'efficienza del sistema;

23. ritiene che la registrazione delle sostanze possa avvenire collettivamente, ossia con il sostegno alla formazione di consorzi a tal fine, laddove i produttori che lo desiderino devono avere la facoltà di far registrare singolarmente le sostanze;

24. chiede l'introduzione di valutazioni del rischio adeguate e armonizzate in tutta l'Unione europea nonché opportuni dispositivi di sanzione quale strumento per un'attuazione efficace delle misure, per favorire l'efficacia e l'esecuzione, evitando le distorsioni della concorrenza all'interno dell'UE;

25. raccomanda che tutti i dati i dati necessari per la registrazione e la valutazione delle sostanze si basino sull'utilizzo di metodologie di test e procedure di valutazione del rischio internazionalmente riconosciute, ove disponibili oppure riconosciute sufficientemente attendibili dalle competenti autorità;

26. propone che l'industria cooperi alla fornitura di dati/informazioni sull'identità e le proprietà delle sostanze da registrare, in modo da ripartire il carico di lavoro e i costi connessi ed evitare un'inutile duplicazione dei compiti; propone altresì che i costi relativi alla sperimentazione e alla registrazione siano condivisi dai rispettivi produttori/importatori che dovranno attenersi, quale base più equa, alla quota di mercato;

27. accetta i valori soglia concernenti le quantità basati sui volumi di produzione o importazione riferiti ad un unico produttore o importatore quale punto di partenza per il sistema futuro, ma chiede che venga calcolato il tonnellaggio complessivo e che, ogni qualvolta il tonnellaggio complessivo ecceda il valore soglia del livello successivo riferito ad un unico produttore o importatore, vengano applicati i requisiti relativi ai dati per quel valore soglia;

28. si compiace dell'attiva partecipazione fin dal principio degli utilizzatori, anche non industriali, a valle e ritiene che occorra prevedere limiti di tempo per la fornitura di informazioni in tutte le fasi del ciclo di produzione; chiede il coinvolgimento nel sistema di sicurezza delle sostanze chimiche di tutti gli interessati, soprattutto dei raffinatori e degli utililizzatori lungo l'intera catena di creazione di valore aggiunto e del ciclo vitale del prodotto;

29. insiste sul fatto che la mancata registrazione di una sostanza così come l'incompleta o l'incorretta registrazione della stessa entro termini ragionevoli da stabilire nell'ambito del sistema renderà illegale la produzione o l'importazione di tale sostanza, preparato o prodotto in cui tale sostanza si trova (senza dati — niente mercato);

30. chiede che sia introdotto un meccanismo sanzionatorio nel sistema contro i produttori, i distributori, gli utilizzatori professionali o gli importatori che non trasmettono le informazioni necessarie o altre informazioni che possano ragionevolmente essere considerate importanti ai fini della valutazione e della gestione dei rischi (ivi comprese le informazioni relative ai test sugli animali, quandunque e dovunque siano stati effettuati), o che non si attengono alla legislazione;

31. chiede che chiunque importi nella Comunità un prodotto di consumo destinato alla vendita, all'affitto, al leasing o ad altra forma di distribuzione garantisca, nel corso della transazione, che le sostanze chimiche contenute nel prodotto soddisfino i requisiti stabiliti dall'attuale legislazione in materia di sostanze chimiche;

32. chiede che venga creato un gruppo di lavoro incaricato dello scambio di dati e di informazioni all'interno della catena del valore aggiunto, allo scopo di garantire un sicuro utilizzo delle sostanze per l'intera durata del ciclo di vita, rispettando la riservatezza dei dati comunicati relativi ai risultati dei test e tutelando il know-how specifico di un'impresa per quanto concerne l'uso e l'applicazione delle sostanze;

33. invita la Commissione a garantire che i test sugli animali siano ridotti al minimo necessario, innanzitutto garantendo che tutte le informazioni pertinenti siano diffuse ed esaminate, in secondo luogo basando ulteriori test specifici per le singole sostanze sull'esposizione e l'utilizzo e, in terzo luogo, attuando, per quanto possibile, una strategia di sperimentazione graduale non basata sugli animali, avvalendosi a pieno di modelli predittivi dei pericoli di sostanze e preparati chimici in base alla loro struttura molecolare (QSAR), nonché di test fisico-chimici per la persistenza e la bioaccumulazione e prove di laboratorio in vitro riconosciute dalle autorità anche in vista di contenere i tempi e i costi dei test;

34. chiede che l'uso di test su animali sia proibito allorché esistano test alternativi riconosciuti dalle autorità, in conformità ai principi di cui alla direttiva 86/609/CEE, e che siano fornite immediatamente - maggiori risorse per accelerare lo sviluppo e la convalida di altri test alternativi scientificamente attendibili, riconosciuti e standardizzati per sostituire i test su animali nell'applicazione del nuovo sistema;

35. chiede che le sostanze chimiche, non appena risultino rispondenti ai criteri di massima preoccupazione in base alle vigenti classificazioni, ivi compresa l'autoclassificazione dell'industria, alla registrazione o alla valutazione, vengano progressivamente eliminate secondo scadenze rigorose, a meno che non sia dimostrato che l'utilizzo in questione è essenziale per la società, che le proprietà pericolose della sostanza in causa sono determinanti ai fini dell'uso previsto e che non esiste un'alternativa più sicura a livello di sostanze, materiali o procedimenti, nel qual caso dette sostanze possono essere sottoposte al processo di autorizzazione;

36. ritiene che le specifiche valutazioni per sostanze prodotte in quantità superiori alle 100 tonnellate o quelle che destano preoccupazioni debbano essere basate su semplici categorie di uso (industriale/non industriale/sistemi aperti/sistemi chiusi/utilizzatori professionali/utenti) ed essere semplificate, nella misura del possibile, mediante l'uso di diagrammi del processo decisionale per evitare lungaggini nelle procedure, mentre le valutazioni stesse devono avere precisi limiti temporali;

37. ritiene che valutazioni scientificamente fondate debbano essere considerate una base indispensabile per un'azione normativa, viste le grandi incertezze derivanti dall'enorme complessità degli effetti ecotossicologici e dall'ampia gamma delle fonti di esposizione;

Giovedì 15 novembre 2001

38. ritiene che gli effetti sulla salute dei bambini, e in alcuni casi anche sui nascituri, debbano essere utilizzati come riferimento per la valutazione di rischio per la salute umana (fuori dall'ambito della salute del lavoro), vista la loro estrema sensibilità all'esposizione chimica;

39. ritiene che la procedura di autorizzazione dovrebbe applicarsi in primo luogo alle sostanze di provato effetto cancerogeno, mutageno e tossico per la riproduzione di esseri umani e di animali; propone pertanto che la procedura di autorizzazione sia limitata alle sostanze CMR (categorie 1 e 2) e alle sostanze POP quali sono definite all'Allegato D della Convenzione di Stoccolma; chiede alla Commissione di valutare se sia necessario estendere la procedura di autorizzazione ad altre sostanze quali le PBT, il cui uso è fonte di grave preoccupazione;

40. ritiene accettabile una procedura di autorizzazione soltanto nel caso in cui le decisioni delle autorità amministrative siano prese il più possibile direttamente sulla base delle informazioni contenute nella fase di registrazione e di valutazione; esige pertanto il rispetto coerente del principio di precauzione, posto dalla Commissione, che prevede misure di gestione del rischio, una valutazione scientifica dei rischi, la proporzionalità e una valutazione costi/benefici;

41. sollecita la Commissione a garantire che le sostanze estremamente preoccupanti ricevano soltanto un'autorizzazione temporanea soggetta a periodica revisione per applicazioni specifiche, ivi compreso il loro uso in preparati e prodotti, previa dimostrazione da parte dell'industria;

42. chiede che nell'ambito della politica comunitaria in materia di sostanze chimiche rientri anche l'autorizzazione di antiparassitari (fitofarmaci e biocidi);

43. raccomanda che l'autorizzazione, intesa come deroga per l'impiego di sostanze particolarmente pericolose, destinate ad essere eliminate, venga accordata in via del tutto eccezionale per periodi brevi e ben definiti, e soltanto quando sia documentato l'avvio di un lavoro di sviluppo per trovare alternative o metodi alternativi;

44. insiste affinché non sia autorizzato l'uso di sostanze molto preoccupanti nei prodotti destinati al consumatore sino al momento in cui risultino disponibili alternative più sicure e al più tardi dopo il 2012 e affinché, in linea di principio, non siano autorizzati dopo il 2020 altri usi di sostanze molto preoccupanti che comportano il rilascio nell'ambiente durante il loro ciclo di vita; in altre parole, tali sostanze possono essere utilizzate solamente come prodotti intermedi nell'ambito di processi produttivi a sistema chiuso che ne impediscono ogni dispersione nell'ambiente;

45. ritiene che l'autorizzazione debba in generale essere concessa a livello comunitario;

46. insiste sul fatto che tutte le distinzioni e deroghe nazionali rispetto alla procedura globale richieste dagli Stati membri devono essere da essi motivate, in modo sufficiente e consono agli standard in vigore nell'Unione europea, prima dell'emanazione di una normativa nazionale, e sottolinea che la Commissione deve esaminare e decidere in merito a tutte le richieste di distinzioni e deroghe nazionali rispetto alla procedura globale sulla base della legislazione in vigore nell'Unione europea e tenendo conto di tutte le circostanze;

47. chiede che il regime di deroga alla procedura di autorizzazione previsto per alcuni utilizzi sia oggetto di una rigorosa regolamentazione e che nozioni come quella di «utilizzo industriale controllato» siano valutate e definite a priori;

48. ritiene che sia opportuno accompagnare la decisione di autorizzazione con misure precise di gestione dei rischi (condizioni di utilizzo del prodotto, calendario delle rivalutazioni, ecc.);

49. sottolinea che il principio di sostituzione — la promozione di prassi e sostanze più sicure, in sostituzione di quelle pericolose — si debba applicare a tutte le sostanze chimiche preoccupanti, non soltanto a quelle soggette ad autorizzazione; le sostanze preoccupanti devono essere sostituite da altre più sicure o da materiali o tecnologie più sicuri che non comportano l'uso di tali sostanze chimiche, in particolare laddove esistano già alternative più sicure, tenendo conto degli aspetti socioeconomici nella scelta della sostanza sostitutiva migliore; la sostituzione deve diventare un dovere per i fabbricanti e per gli utilizzatori a valle

per evitare rischi ai lavoratori nonché alla salute umana e all'ambiente in generale; le ditte dovrebbero essere tenute a pubblicare ogni anno un elenco di tutte le sostanze preoccupanti non ancora sostituite; ritiene che la politica integrata relativa ai prodotti (IPP) debba essere uno strumento supplementare per far sì che la nuova politica in materia di sostanze chimiche promuova un'utilizzazione sostenibile;

50. sollecita una più intensa ricerca sulle alternative, essendo inteso che per alternativa non si intendono soltanto le sostanze chimiche alternative, bensì anche altri materiali o metodiche alternative; invita altresì la Commissione a incentivare e appoggiare le piccole e medie imprese che sviluppano soluzioni alternative;

51. chiede che la valutazione ai fini della sostituzione si basi su un'analisi olistica del ciclo di vita e che a tale analisi vengano sottoposte anche le possibili alternative, onde esaminare eventuali rischi e pericoli e consentire una valutazione integrata;

52. propone che la Commissione incoraggi ulteriormente la promozione di prassi e sostanze più sicure, in sostituzione di quelle pericolose, agevolando la creazione di una banca dati accessibile al pubblico che comprenda informazioni significative e rilevanti ai fini della protezione della salute umana e dell'ambiente tratte dalle migliori conoscenze disponibili sui procedimenti e sui materiali atti a ridurre o eliminare l'uso di sostanze preoccupanti;

53. chiede alla Commissione di instaurare i meccanismi necessari per conseguire un agile coordinamento tra le banche dati europee che saranno create in futuro e quelle esistenti nel resto del mondo, in modo da consentire uno scambio continuo di informazioni e di esperienze tra i diversi paesi che fabbricano e commercializzano sostanze e preparati chimici che possono essere pericolosi;

54. chiede alla Commissione di sviluppare criteri affinché sostanze, non soggette ad autorizzazione, siano repertoriate come preoccupanti in base a criteri di rischio e a modelli di utilizzazione, che portino quindi ad adottare coerenti e rapide misure per la riduzione dei rischi;

55. chiede che per le decisioni concernenti la gestione del rischio nel quadro del sistema accelerato di gestione del rischio sia utilizzato un approccio graduale, con la possibilità di ricorrere a una procedura di comitatologia per consentire la rapida adozione di misure temporanee; chiede inoltre che, per ciascuna di dette misure temporanee, la Commissione presenti successivamente proposte di misure permanenti da adottare secondo la procedura di codecisione, onde garantire la piena partecipazione del Parlamento europeo al processo decisionale;

56. plaude all'intenzione di creare una banca dati accessibile al pubblico contenente informazioni significative e rilevanti per la protezione della salute umana e dell'ambiente sulle sostanze chimiche e sul loro status normativo; ritiene che le informazioni chiave come i volumi di produzione, i modelli di utilizzazione e le fonti di esposizione non devono rimanere riservati ma essere inseriti nella banca dati e invita la Commissione a proporre disposizioni per la pubblicazione dei dati relativi a precedenti esperimenti condotti su animali (quandunque e dovunque essi abbiano avuto luogo), qualora ciò possa ridurre la necessità di altri esperimenti su animali;

57. ritiene che i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle e i distributori debbano avere il dovere di fornire informazioni pubblicamente accessibili, significative e rilevanti per la protezione della salute umana e dell'ambiente sul contenuto e le proprietà delle sostanze chimiche presenti nei prodotti (inclusi dati relativi ad esperimenti condotti su animali, quandunque e dovunque essi abbiano avuto luogo); ritiene necessario che in tale contesto vada trovato un giusto equilibrio tra l'esigenza di trasparenza atta a consentire ai consumatori di scegliere e l'esigenza di rispettare i segreti commerciali giustificati;

58. chiede che il proposto diritto di accesso del pubblico alle informazioni sulle sostanze sia configurato in modo da tener conto delle esigenze di informazione dei consumatori e delle esigenze di tutela dei produttori in ordine alle informazioni riservate;

Giovedì 15 novembre 2001

59. chiede che l'industria istituisca un servizio informazioni accessibile mediante un numero verde in tutti i paesi europei, per fornire informazioni ai consumatori sulle sostanze chimiche contenute nei prodotti;

60. insiste sul fatto che è indispensabile che l'etichettatura dei prodotti destinati al consumatore indichi il contenuto di sostanze il cui utilizzo sia fonte di preoccupazione, fintanto che esse saranno presenti nei prodotti, così da consentire ai consumatori di fare scelte con cognizione di causa; ritiene che nella futura proposta potrebbero trovare accoglienza disposizioni in materia che siano realistiche e orientate alla prassi;

61. ritiene che non è possibile pretendere un così grande dispendio burocratico dalle piccole e medie imprese e che, in ogni caso, dovrebbero essere rafforzate le misure di informazione e di avvertenza in materia di rischi attraverso l'etichettatura dei prodotti;

62. ritiene che l'obiettivo del miglioramento della protezione dei consumatori, perseguito dal Libro bianco, non è sufficientemente preciso; che il principio di precauzione deve essere applicato conformemente agli orientamenti adottati dalla Commissione e dal Parlamento europeo; che la protezione dei consumatori nella politica in materia di sostanze chimiche dovrebbe attuarsi oltre che attraverso la prevenzione dei rischi, anche attraverso un'informazione chiara e comprensibile;

63. propone che la Commissione agevoli la compilazione di tali informazioni in registri sui prodotti pubblicamente accessibili, cominciando con le categorie più importanti per i prodotti destinati al consumatore, in base ai registri disponibili negli Stati membri e nei paesi dello Spazio economico europeo;

64. invita la Commissione a non limitare la classificazione armonizzata alle proprietà di sostanze CMR, bensì a mantenere l'attuale portata, semplificandone la suddivisione onde aumentare l'efficacia e la praticabilità del sistema;

65. chiede alla Commissione di intensificare ulteriormente, in vista della registrazione obbligatoria delle nuove sostanze che deriverà dal Libro bianco, gli sforzi comunitari destinati a promuovere una corretta formazione dei lavoratori che devono maneggiare prodotti pericolosi;

66. chiede che la valutazione dei mezzi supplementari resi necessari dalla nuova politica in materia di sostanze chimiche proposta dal Libro bianco sia precisata in modo più completo, in particolare per quanto riguarda i mezzi da mobilitare negli Stati membri e in materia di sistemi di imposizione;

67. ritiene che la nuova politica in materia di sostanze chimiche debba costituire la base per la regolamentazione, valutazione e autorizzazione di tutte le sostanze chimiche ed esplicare quindi i suoi effetti sull'intera legislazione relativa ai prodotti destinati al consumatore; invita la Commissione a prendere disposizioni per riadattare tutta la pertinente normativa comunitaria, inclusa la legislazione sui pesticidi, alla futura direttiva sulle sostanze chimiche;

68. chiede che la futura legislazione comunitaria sulla responsabilità ambientale sia basata sulla stretta responsabilità per i danni arrecati alla salute umana e all'ambiente e copra tutti i prodotti chimici e i loro impieghi, quale ulteriore incentivo verso il passaggio a sostanze chimiche e prodotti più sicuri;

69. chiede che la Commissione sottoponga a disamina il rapporto intercorrente fra le normative sulle sostanze chimiche e la legislazione comunitaria nel settore dei rifiuti;

70. esige dalla Commissione che nel configurare il sistema REACH tenga maggiormente conto degli aspetti internazionali e che si adoperi a livello mondiale per una convergenza delle principali legislazioni nel settore chimico (quanto meno per quanto riguarda Unione europea, Stati Uniti e Giappone); ritiene tra l'altro importante il riconoscimento dei risultati delle analisi condotte nei paesi dell'OCSE;

71. si impegna, ai fini della convergenza internazionale, ad adottare la definizione dell'OCSE riguardo alle sostanze che alterano il sistema endocrino, non appena sarà stato raggiunto in quella sede un accordo in materia;

72. invita la Commissione a coinvolgere quanto prima i paesi candidati dell'Europa orientale nella configurazione della nuova legislazione dell'UE nel settore chimico;

73. chiede che siano poste le premesse per la competitività industriale della Comunità e che le misure adottate mirino a creare un ambiente favorevole all'iniziativa e all'ulteriore sviluppo delle imprese dell'intera Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese, come esige l'articolo 157 del trattato CE;

74. invita la Commissione a consigliare e promuovere le piccole e medie imprese nelle varie fasi procedurali relative alla registrazione e alla valutazione;

75. invita la Commissione ad assicurare una via d'accesso preferenziale all'interno del programma quadro pluriennale 2002-2006 di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione per la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca per favorire, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, l'innovazione di prodotti che garantiscono un sempre più alto livello di protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente;

76. invita la Commissione a promuovere negli Stati membri strumenti finanziari che permettano di sostenere le piccole e medie imprese, al fine di sviluppare infrastrutture e modalità operative con il cui ausilio potranno far fronte alle sfide tecniche ed organizzative legate al sistema REACH;

77. sottolinea con particolare rilievo che è assolutamente necessario tener conto delle specifiche difficoltà che incontrano le piccole e medie imprese nell'adeguamento alle future proposte legislative derivanti dal Libro bianco all'esame;

78. occorre a tal fine garantire in particolare la protezione dei diritti di proprietà per le valutazioni dei dati e dei rischi dei raffinatori e degli utenti rispetto ai concorrenti europei ed extraeuropei in modo tale da non distorcere la concorrenza fra produttori piccoli e medi, da un lato, e grandi produttori, dall'altro;

79. chiede, relativamente allo sviluppo delle future normative e misure d'applicazione, l'attivo ed equilibrato coinvolgimento di tutti i gruppi sociali da esse interessati, quali l'industria, i comitati aziendali europei, i rappresentanti dei lavoratori e i loro sindacati, le ONG che operano nel settore ambientale e della salute e le associazioni di consumatori; chiede in particolare un rafforzamento del ruolo e dei poteri dei comitati di igiene e di sicurezza delle imprese;

80. chiede che, prima di adottare futuri regolamenti, si proceda a un'analisi e si tenga conto del loro impatto socioeconomico sulle piccole e medie imprese nonché per quanto concerne, segnatamente, le eventuali ripercussioni sull'occupazione e i posti di lavoro dell'intera industria europea; chiede di conseguenza che si instauri un dialogo permanente tra la Commissione, l'industria e i sindacati;

81. chiede alla Commissione di presentare nuove proposte al fine di migliorare il livello di trasparenza dei dati relativi alle sostanze prodotte dall'industria chimica, senza pregiudizio del segreto industriale, in modo da trovare una soluzione ai problemi di salute pubblica e di protezione dei consumatori;

82. chiede alla Commissione di adottare una raccomandazione agli Stati membri, invitandoli a rivolgere un'attenzione maggiore alla formazione di un maggior numero di tossicologi, di modo che in futuro vi sia un numero sufficiente di esperti qualificati in Europa, in grado di assicurare l'attuazione concreta del Libro bianco;

83. invita la Commissione a presentare ogni anno una breve relazione di circa 10 pagine sui progressi compiuti e i problemi incontrati applicando il sistema REACH, di modo che gli altri organi comunitari registrino eventuali deviazioni con maggiore tempestività, rispetto al caso del controllo sui pesticidi, ai sensi della direttiva 91/414/CEE;

84. invita la Commissione a presentare, entro la metà del 2002, un'analisi esaustiva e uno studio di tutte le disposizioni relative ai prodotti e alle sostanze, corredati da proposte concernenti le disposizioni da modificare, semplificare o addirittura abolire alla luce della nuova politica sulle sostanze chimiche;

85. invita la Commissione ad elaborare una legislazione coerente e consolidata su tutti i divieti e le restrizioni relative alle sostanze e ai prodotti (anche quelli concernenti altre materie) o a riassumerla in un'unica normativa dell'UE, garantendo in tal modo chiarezza e certezza del diritto (in particolare per quanto rientra negli ambiti di regolamentazione della direttiva in materia di acque, delle direttive sui rifiuti delle apparecchiature elettriche, sui veicoli usati e della protezione dei lavoratori), e a mettere a disposizione su Internet i testi, aggiornandoli almeno una volta all'anno;

86. chiede che tutte le nuove disposizioni giuridiche siano configurate in modo quanto più possibile praticabile e trasparente, in modo da poter dare esecuzione in tempi brevi al miglioramento della protezione dei consumatori e dell'ambiente, dei lavoratori e di tutti i partecipanti — in particolare delle autorità e delle piccole e medie imprese;

87. invita la Commissione a valutare praticamente e in tempi brevi, attraverso speciali progetti, nuove disposizioni giuridiche e la loro eventuale esecuzione per garantire così che tali disposizioni, tenuto conto dello sforzo burocratico, delle spese e della raccolta dei dati per tutti i partecipanti, e in particolare per le autorità e per le piccole e medie imprese, siano quanto più possibile efficaci e praticabili;

88. invita la Commissione ad esaminare la possibilità di fare del Centro comune di ricerca (CCR), ed in particolare del suo Ufficio europeo delle sostanze chimiche, la sede centrale per la registrazione, la valutazione e l'autorizzazione delle nuove sostanze chimiche, evitando così l'esistenza di criteri eterogenei nei vari Stati membri;

89. chiede che l'approccio di una normativa coerente ed integrata europea in materia di sostanze e prodotti, perseguito col Libro bianco, non si limiti alla normativa relativa alle sostanze chimiche bensì che i dati elaborati e le valutazioni del rischio trovino applicazione anche nei restanti settori normativi UE della tutela dei lavoro, del consumatori e dell'ambiente;

90. chiede alla Commissione di elaborare una definizione chiara e coerente del cosiddetto «principio di sostituzione» nell'ambito del diritto europeo;

91. invita la Commissione a incoraggiare altri paesi a rendere pubblicamente disponibili i dati attuali e futuri relativi alla sperimentazione animale e a riconoscere la validità dei dati accettati nell'Unione europea provenienti da esperimenti che non comportano l'impiego di animali;

92. invita il Consiglio e la Commissione a sollecitare tutte le parti alla riunione delle Nazioni Unite Rio+10 a Johannesburg per sottoscrivere un impegno per una politica globale in materia di sostanze chimiche costruita sullo sviluppo sostenibile e il principio di precauzione, conformemente alla definizione del principio di precauzione che figura nella comunicazione della Commissione su tale principio;

93. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

---

10. Imballaggi e i rifiuti di imballaggio

A5-0323/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (2000/2319(INI))

Il Parlamento europeo,

— vista la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti [1],

— vista la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica in materia di rifiuti [2],

[1] GU L 194 del 25.7.1975, pag. 47.
[2] GU C 122 del 18.5.1990, pag. 2.